



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.23

del 26/04/2023

oggetto: **Approvazione tariffe TARI 2023.**

L'anno duemilaventitree, nel mese di Aprile, il giorno ventisei - mercoledì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 18:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 18:15 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	A	N	Componente	P	A
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA	P	
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI	P		23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.24----

ASSENTI n.1.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: DI PALMA NICOLA, SANTANGELO LUIGI, DI NUNNO SAVERIO, LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio comunale MATARRESE**, pone in discussione il 4° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.**»

Risultano presenti n.24 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n.23 in aula consiliare**, Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO**, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **LACIDOGNA**, **MALCANGIO Mariangela**, **MASCIULLI**, **MATARRESE Giovanni**, **PRUDENTE**, **SERLENGA**, **SINESI**, **SURIANO**, **VITRANI**, **VENTOLA**, **TOMASELLI**, **LANDOLFI**, **MATARRESE Savino**, **LOMUSCIO**, **MORRA Roberto**, **MORRA Annamaria** **Letizia**, **BUCCI**;
- **n. 1 in videoconferenza sincrona: CAPORALE**;

Assenti n.1: SCHIRONE.

Il Presidente del Consiglio MATARRESE passa la parola al Consigliere Delegato **FARFALLA** per l'illustrazione della proposta.

Consigliere FARFALLA: con il provvedimento in discussione si procede ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 determinate sulla base del valore dell'annualità 2023 del PEF 2022-2025, approvato lo scorso anno, pari a circa 4.900.000,00 euro, con un incremento di circa 100.000,00 euro rispetto all'annualità 2022, che si sostanzia in un lieve incremento delle tariffe che va dal 1% al 3%.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TOMASELLI: rileva dalla tabella relativa alle tariffe per le utenze non domestiche, che al rigo 27 la categoria "*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*" e al rigo 29 la categoria "*Banchi di mercato generi alimentari*", sono fortemente penalizzate rispetto alle altre e chiede se alla base di tali differenze sussistano ragioni di natura tecnica.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere FARFALLA: le tariffe sono determinate in base alla quantità di rifiuti prodotti: nel periodo pandemico – base di calcolo del costo del servizio di igiene urbana contenuto nel PEF 2023 – queste categorie sono quelle che hanno avuto la maggiore possibilità di lavorare e, pertanto, hanno prodotto maggiori quantità di rifiuti.

Consigliere TOMASELLI: chiede una modifica delle tariffe per queste due categorie in quanto, pur nella considerazione dei maggiori rifiuti prodotti, risultano eccessivamente penalizzate rispetto ad altre.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco LOVINO. Le tabelle fanno riferimento ai coefficienti *kd* che il Decreto Ronchi fissa per il calcolo delle tariffe a seconda della categoria merceologica di appartenenza dell'utenza non domestica, sui quali il Comune ha la possibilità di incidere con un range di +/-50%. In tal senso il Comune è già intervenuto scegliendo di spalmare su tutte le attività economiche le maggiori differenze in termini percentuali, al fine di evitare che alcune attività potessero registrare incrementi della TARI fino al 200%.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere MORRA Roberto per dichiarazione di voto. Ritenendo una scelta politica non condivisibile quella di agevolare chi aprirà nuove attività limitatamente alla zona Castello anziché focalizzarsi su agevolazioni a favore delle fasce più deboli della cittadinanza, esprimerà voto contrario alla proposta di deliberazione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TOMASELLI per dichiarazione di voto. Esprimerà voto negativo in quanto, pur non essendo un tecnico, ritiene che si sarebbe potuta rimodulare l'incidenza della TARI sulle varie categorie e, in secondo luogo, perché si sarebbe dovuto dare maggiore spazio alle fasce più deboli.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere VENTOLA per dichiarazione di voto. Esprimerà voto favorevole in quanto le tariffe rinvergono dal PEF 2022-2025, redatto e approvato lo scorso anno dalla passata Amministrazione, auspicando che questa Amministrazione possa a breve incidere direttamente sui costi del servizio attraverso la definizione, nel nuovo appalto, della strutturazione del nuovo servizio rifiuti, i cui costi si ribalteranno sulle tariffe. In merito alla ripartizione dei costi tra le varie categorie economiche, questa va fatta anche in relazione al numero di aziende presenti in ciascuna di loro, considerato che comunque il costo del servizio deve essere per legge coperto interamente dall'introito TARI. La volontà politica dell'Amministrazione è stata quella di rispettare quanto fatto lo scorso anno andando ad incidere il meno possibile attraverso, per esempio, piccoli segnali in alcune zone come quello a favore dei nuovi insediamenti in zona Castello.

Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

con voti

favorevoli-----sedici---**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI;**

contrari-----otto---**TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, CAPORALE (in videoconferenza), LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

astenuti-----zero---;

su

presenti-----ventiquattro

assenti-----uno---**SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

Il Sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione Tariffe Tari 2023 e agevolazioni, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita, e che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, - MTR2 ";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti , il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Visto che l'AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti ha adottato la determina n. 253 del 21/06/2022 ad oggetto: "Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022 - 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022 – 2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022 – 2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021", approvato con deliberazione di CC in data 29/07/2022 n. 37 con annessa relazione di validazione e prospetti contabili con esposizione della componente fissa e variabile dei costi e delle "entrate tariffarie massime applicabili" per l'annualità 2023 un importo di € 4.905.936,00;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2020 e ss.mm.ii, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune ed in particolare l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c), che in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito riduzioni totali e parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l'anno 2023:

- nel limite della somma di € 26.500,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 3.500,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 3.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del regolamento TARI.

Preso atto, altresì, che sono attive agevolazioni regolamentari il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 26.667,33;

Richiamata la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA, e pertanto ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 16 settembre 2023
- seconda rata: 16 ottobre 2023

- terza rata: 16 novembre 2023
- quarta rata: 16 dicembre 2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;

Considerato che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine.

Considerato altresì che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal*

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che il comma 775 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2023/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 29/07/2022 di presa d'atto della determina AGER n. 253 del 22/06/2022 e della relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2022-2025 per il Comune di Canosa di Puglia;

Considerato che il parere di regolarità contabile si intende espresso anche ai sensi delle verifiche dall'art.153 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti.

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.25 del 24/04/2023 acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 24/04/2023 al n.16328

con voti

favorevoli-----sedici---**Sindaco MALTANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALTANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI;**

contrari-----otto---**TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, CAPOREALE (in videoconferenza), LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;**

astenuti-----zero----

su

presenti-----ventiquattro

assenti-----uno---**SCHIRONE;**

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) **Di approvare**, le tariffe TARI per l'anno 2023, come riportate negli Allegati al presente deliberato, contraddistinti con le lettere A e B relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione garantendo con le stesse la copertura della componente fissa e variabile del PEF 2023 pari complessivamente ad € 4.905.936,00;

2) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 16 settembre 2023

- seconda rata: 16 ottobre 2023
- terza rata: 16 novembre 2023
- quarta rata: 16 dicembre 2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023

3) **Di dare atto che** l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 e ss.mm.ii. in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali o parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale per le seguenti fattispecie:

- nel limite della somma di € 26.500,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei famigliari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 3.500,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 3.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del regolamento TARI;

4) **Di dare atto altresì che** sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;

5) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

TABELLE TARIFFE

Comune di CANOSA DI PUGLIA						
Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023						
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota Fissa	Quota variabile per PERSONA		
	Ka	Kb	Euro/mq	Euro/Persona		
Famiglie di 1 componente	0,81	1,00	0,63	137,30		
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,80	0,73	247,14		
Famiglie di 3 componenti	1,02	2,08	0,80	285,58		
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,60	0,85	356,98		
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	0,86	398,17		
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	0,83	466,82		
Locali non pertinenziali	0,81	1,00	0,63	78,26		
Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023						
				QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria			Euro/mq	Euro/mQ	Euro/m2
		Kc	Kd	QF	QV	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	5,50	0,43	1,59	2,02
2	Cinematografi e teatri	0,40	4,12	0,31	1,19	1,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,75	0,31	1,08	1,39
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	4,95	0,50	1,43	1,93
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15	0,37	1,20	1,57
6	Esposizioni, autosaloni	0,455	5,04	0,36	1,45	1,81

7	Alberghi con ristorante	1,21	12,45	0,95	3,59	4,54
8	Alberghi senza ristorante	0,965	9,50	0,76	2,74	3,50
9	Case di cura e riposo	0,995	9,62	0,78	2,78	3,56
10	Ospedali	1,145	12,60	0,90	3,64	4,54
11	Uffici, agenzie,	1,035	10,30	0,81	2,97	3,78
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,635	6,93	0,50	2,00	2,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	9,90	0,78	2,86	3,64
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,255	13,22	0,99	3,81	4,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,735	8,00	0,58	2,31	2,89
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	12,57	1,13	3,63	4,76
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,345	13,21	1,06	3,81	4,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,905	9,11	0,71	2,63	3,34
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,145	12,10	0,90	3,49	4,39
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,635	8,25	0,50	2,38	2,88
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685	8,11	0,54	2,34	2,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	27,50	2,68	7,94	10,62
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,44	39,05	3,50	11,27	14,77
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	24,00	3,91	6,93	10,84
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	21,50	1,57	6,20	7,77
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,005	17,66	1,58	5,10	6,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	36,50	3,48	10,53	14,01
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,255	1,72	5,56	7,28
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,795	51,025	4,56	14,72	19,28
30	Discoteche, night club	1,34	11,80	1,06	3,40	4,46

Indi ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche relative ai procedimenti amministrativi conseguenti, per alzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE),

delibera

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il Presidente del Consiglio

Giovanni Matarrese